UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari generali

Anno 2025
Tit. I
Cl. 3
Fasc. 2023-I/3.1
N. Allegati ____
Rif. _____
mb/FC/AR

Oggetto: Regolamento per il finanziamento della ricerca di Ateneo – modifiche

LA RETTRICE

- Premesso che:
  - con Decreto Rettorale 28 aprile 2021, n. 349 è stato emanato il Regolamento per il finanziamento della ricerca di Ateneo, le cui ultime modifiche sono state emanate con Decreto Rettorale 25 settembre 2023, n. 956;
  - si rende necessaria una parziale revisione del vigente regolamento per aggiornarlo al mutato ordinamento legislativo in tema di ricercatori universitari nonché modificare il contributo "Starting grant";
  - la Commissione Ricerca di Ateneo, nella seduta del 9 aprile 2025, ha approvato la modifica relativa all'importo del contributo "Starting grant" che dall'anno 2025 sarà pari a € 1.000,00;
  - con deliberazione del Senato Accademico del 17 giugno 2025, n. 123, è stato espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento;
  - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2025 n. 168, sono state approvate le modifiche del regolamento;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo che disciplina le competenze per l'approvazione dei Regolamenti;
- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico 17 giugno 2025, n. 123 e del Consiglio di Amministrazione 24 giugno 2025, n. 168 con le quali sono state approvate le modifiche al suddetto Regolamento;
- Considerato opportuno modificare il Regolamento per il finanziamento della ricerca di Ateneo;

DECRETA

1. di emanare le modifiche al Regolamento per il finanziamento della ricerca di Ateneo, nel testo posto in allegato;
2. di stabilire che le modifiche al Regolamento entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo;
3. di incaricare il Servizio Affari generali, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9052
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Si riceve su appuntamento

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 – francesca.colombo@uninsubria.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

REGOLAMENTO
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO

INDICE

TITOLO I 4
Art. 1 - Finanziamento della ricerca: finalità del Regolamento 4
TITOLO II 4
Art. 2 - Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 4
Art. 3 - Ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca tra Macro-aree 4
Art. 4 - Commissioni Macro-aree Far 5
Art. 5 - Criteri per la ripartizione tra il personale docente 5
Art. 6 - Assegnazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca 6
TITOLO III 6
Art. 7 - Starting grant per ricercatori a tempo determinato 6
TITOLO IV 6
Art. 8 - Fondo per ricercatori a tempo determinato 6
TITOLO V 7
Art. 9 - Rendicontazione e scadenza dei fondi 7
Art. 10 - Trattamento dati personali 7

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Pad. Antonini - Piano I
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

TITOLO I

Art. 1 - Finanziamento della ricerca: finalità del Regolamento

1. Il finanziamento della Ricerca è individuato dall'Ateneo su unico specifico fondo nell'ambito di una programmazione annuale sulla base delle risorse disponibili definite in sede di Bilancio di previsione. Il fondo si articola secondo le seguenti modalità, complementari, non reciprocamente esclusive:
   a. Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR), attribuito annualmente ai docenti attivi secondo quanto stabilito dal titolo II del presente Regolamento;
   b. Starting Grant, di cui al titolo III del presente Regolamento;
   c. Fondo per ricercatori a tempo determinato, di cui al titolo IV del presente Regolamento

TITOLO II

Art. 2 - Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR)

1. Il Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) deve essere distribuito, sulla base della valutazione premiale dei prodotti della ricerca del triennio precedente, ai Professori di 1^ e 2^ fascia e ai Ricercatori, anche a tempo determinato, che presentino domanda al bando annuale dell'Amministrazione Centrale.
2. Possono presentare domanda i soli docenti che risultino attivi nel triennio precedente la presentazione della domanda, secondo la definizione di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 3 - Ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca tra Macro-aree

1. Vengono prese in considerazioni le Aree MUR rappresentate in Ateneo, raggruppate nelle seguenti Macro-aree FAR:

Macro-area FAR	Aree MIUR
1	1, 9
2	2, 8
3	3, 4
4	5, 7
5	6
6	10, 11, 14
7	12
8	13

2. Il Fondo di Ateneo per la Ricerca viene ripartito tra le Macro-aree FAR sulla base della numerosità delle domande ammissibili presentate in ciascuna Macro-area FAR, ponderata per un coefficiente differenziato per Area MUR e SSD, secondo le indicazioni del CUN per le ripartizioni del FFO 2004. I coefficienti differenziati per Area MUR e SSD sono i seguenti:

- Area Fisica, Chimica, Geologica, Biologica Medica, Agraria e Veterinaria, (Aree MUR 02, 03, 04, 05, 06 unicamente per i SSD MEDS-01/A, MEDS-02/A, MEDS-03/A – ex MED/03, MED/04, MED/07, 07): peso 3;
- Area Matematica, Medica, Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Scienze Economiche (Area MUR 01, 06 – ad esclusione dei SSD MEDS-01/A, MEDS-02/A, MEDS-03/A – ex MED/03, MED/04, MED/07 –, 08, 09, 13): peso 2,2.
- Restanti Aree (Area MUR 10, 11, 12, 14): peso 1,5.

Art. 4 - Commissioni Macro-aree Far

1. Il Senato Accademico nomina per ogni Macro-area FAR una Commissione composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri rappresentativa di tutti i Dipartimenti cui afferisca almeno il 15% dei docenti della Macro-area, fatte salve le specificità disciplinari interne alle macro aree (di modo che vi sia almeno un membro per ogni area MUR compresa nella Macro-area).
2. I membri della Commissione vengono scelti tra i docenti attivi a tempo pieno, così come definiti dall'art. 5 comma 1, che abbiano presentato autocandidatura, assicurando di norma la rappresentanza di tutte le fasce e di genere.
3. Ogni commissione resta in carica tre anni e individua al proprio interno un Presidente. I suoi componenti uscenti non sono immediatamente designabili nel triennio successivo.

Art. 5 - Criteri per la ripartizione tra il personale docente

1. Possono presentare domanda professori di 1^ e 2^ fascia e ricercatori, anche a tempo determinato, che risultino attivi nel triennio precedente la presentazione della domanda, ossia che abbiano pubblicato almeno un prodotto di ricerca, ritenuto conferibile ai fini dell'ultimo esercizio utile della VQR, per la quale i criteri siano effettivamente disponibili, per ogni diversa area MUR.
2. Sono ammissibili solo prodotti pubblicati in forma definitiva on line o cartacea (ovvero non bozze di stampa o equivalente) ed inseriti nel catalogo IRInSubria, anche facendo fede l'anno del DOI.
3. Sono ammissibili solo prodotti recanti come affiliazione l'Università degli Studi dell'Insubria, salvo nei casi di prodotti particolari in cui non sia prevista l'introduzione della indicazione di afferenza dell'autore e ad eccezion fatta per i professori e ricercatori non nei ruoli dell'Ateneo nel triennio di riferimento, che potranno selezionare pubblicazioni affiliate ad altri enti.
4. Ciascuna Commissione FAR definisce i criteri di ripartizione con esclusivo riguardo alla valutazione dei prodotti della ricerca, con particolare riferimento: al numero massimo di pubblicazioni ammissibili e ai criteri di valutazione di ogni pubblicazione sulla base della collocazione editoriale e di indicatori bibliometrici ove questi siano impiegati nella specifica area.
5. La valutazione di coloro che, nel triennio di riferimento, avessero usufruito di periodi di congedo per maternità, congedo parentale, malattia e che ne facciano esplicita richiesta sarà riparametrata con modalità definite da ciascuna commissione FAR tenendo conto del periodo di congedo, senza che il punteggio finale dei prodotti di ricerca così risultante possa superare il valore massimo teorico stabilito in base ai criteri determinati dalle rispettive Commissioni FAR. Sono esclusi i congedi per motivi di studio e ricerca, congedi matrimoniali ed aspettative.

Art. 6 - Assegnazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca

1. Ogni docente presenta on line una sola domanda in una delle Macro-aree FAR di cui all'art. 3 comma 1, secondo le modalità riportate nell'apposito avviso, che sarà pubblicato dall'Amministrazione Centrale ed attivo per un periodo non inferiore a 30 giorni.
2. L'Amministrazione Centrale provvede a ripartire il Fondo FAR tra le Macro-aree, secondo le modalità indicate all'art. 3, ed a comunicare alle Commissioni FAR la quota loro spettante.
3. Ciascuna Commissione FAR provvede a ripartire la propria quota tra i docenti richiedenti, sulla base dei criteri di valutazione dei prodotti di ricerca approvati per il triennio ed a comunicarne l'esito all'Amministrazione Centrale entro 40 giorni.
4. Entro 20 giorni dalla comunicazione della ripartizione di cui al comma 3, l'Amministrazione Centrale provvede ad assegnare a ciascun Dipartimento la quota spettante ai docenti ad esso afferenti.

TITOLO III

Art. 7 - Starting grant per ricercatori a tempo determinato

1. A partire dall'esercizio 2025, e limitatamente all'esercizio di presa servizio, al ricercatore a tempo determinato neoassunto è erogato un contributo denominato "Starting grant" pari ad € 1.000,00.
2. Le eventuali economie di spesa sono riservate annualmente sul "Fondo per Ricercatori a tempo determinato" di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
3. I contributi assegnati in base al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente come fondi di ricerca.

TITOLO IV

Art. 8 - Fondo per ricercatori a tempo determinato

1. L'Ateneo stanzia annualmente, con apposito bando, un contributo destinato a sostenere progetti di ricerca intra Ateneo di durata almeno annuale, coordinati da ricercatori a tempo determinato.
2. A ciascun progetto possono partecipare sino a un massimo di cinque professori, ricercatori, assegnisti di ricerca o dottorandi di ricerca dell'Ateneo, compreso il proponente.
3. Il bando stabilisce il numero massimo dei progetti ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, prevedendo comunque un importo minimo del finanziamento per ciascun progetto pari a 15.000,00 Euro e le spese ammissibili. Il bando dovrà assicurare almeno il finanziamento di un progetto in lingua inglese per ciascuna dei tre macro settori ERC (PE, LS, SH), anche graduando l'importo del contributo, in base a una valutazione del budget relativo alle eventuali attività sperimentali.
4. I progetti saranno valutati da revisori esterni, sorteggiati tra esperti nel rispetto del criterio della coincidenza del settore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni progetto, assegnando un punteggio sulla base dei seguenti criteri: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'implementazione, sino a un massimo di 5 punti per ciascun criterio.
5. La Commissione Ricerca di Ateneo ha il compito di sovraintendere tutta la procedura, stilando una graduatoria per ogni macro settore ERC sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni progetto.
6. Risultano ammissibili i progetti che hanno ottenuto una valutazione complessiva uguale o superiore all'80% del punteggio massimo ottenibile.
7. Gli atti della procedura e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Rettore.

TITOLO V

Art. 9 - Rendicontazione e scadenza dei fondi

1. La scadenza relativa alla rendicontazione di tutte le attività finanziate ai sensi del presente Regolamento è fissata al 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello dell'assegnazione e non è di norma prorogabile.
2. I fondi non spesi o impegnati entro tale data sono recuperati sul Bilancio di Ateneo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2916/697).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati appositamente predisposta per le attività descritte nel presente Regolamento.